

Oggetto: Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui Piani Strategici della PAC. DM 660087 del 23 dicembre 2022. Art.3, comma 1, lettera h) - Definizione di "pascolo o pascolamento". Disposizioni regionali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Direzione Agricoltura e sviluppo rurale dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo economico;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

- di stabilire, in virtù di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera h) del DM 660087 del 23 dicembre 2022 che individua la possibilità per le Regioni di emanare proprie disposizioni ai fini della definizione di "pascolo o pascolamento", le seguenti condizioni che devono essere tutte rispettate per il riconoscimento dell'attività di pascolamento nella Regione Marche:
 - il "pascolo o pascolamento" è attività agricola di produzione se è esercitata in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo e fermo restando quanto previsto all'art. 3, lettera c), punto 2.5 del DM con riferimento ai prati permanenti;
 - per tutti i pascoli posti ad altitudine superiore o uguale a 600 m.s.l.m., deve essere garantito un carico minimo UBA/Ha/anno pari a 0,1;
 - per tutti i pascoli posti ad altitudine inferiore a 600 m.s.l.m., deve essere garantito un carico minimo UBA/Ha/anno pari a 0,2;
 - il carico deve comunque essere adeguato alla conservazione del prato permanente e l'attività deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti, stabiliti





dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle Direttive (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente





DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Reg (UE) 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013
- Decisione di esecuzione C (2022) 8645 final del 02.12.2022 di approvazione del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027;
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 660087 del 23 dicembre 2022 recante le "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti."

Motivazione

Il Decreto Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 660087 del 23 dicembre 2022 detta le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115, con riferimento a quanto descritto nel Piano strategico PAC italiano approvato con la decisione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione (PSP), per quanto riguarda gli interventi dei pagamenti diretti. All'art. 3 comma 1, lettera h), viene data la definizione di «pascolo o pascolamento" cui far riferimento, fatte salve le competenze delle autorità di gestione esercitate in conformità a quanto stabilito nel Piano strategico PAC, per gli interventi previsti dal medesimo PSP, diversi da quelli individuati al comma 1 del DM.

In particolare, nel citato articolo 3 comma 1 lettera h) del DM, si prevede che, fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 Sostegno zone con Svantaggi Naturali Montagna nel Piano Strategico della Pac (PSP) 2023-2027, ovvero dalle corrispondenti disposizioni delle Regioni e Province autonome (comunicate all'Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite), il *pascolo o pascolamento* è attività agricola di produzione se è esercitato in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, fermo restando quanto previsto alla lettera c), punto 2.5. Il carico deve essere, comunque, adeguato alla conservazione del prato permanente e l'attività deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti, stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle Direttive (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE;





La Regione Marche non ha previsto, nell'intervento SRB01 nel PSP 2023/2027, disposizioni diverse rispetto al carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno del DM.

Considerando che il Decreto prevede, per le Regioni e le Province autonome, la possibilità di stabilire proprie disposizioni in ordine al mantenimento della superficie agricola adibita a pascolo o pascolamento, visto che in alcuni areali della nostra regione, posti alle altitudini più elevate, l'imposizione del limite di 0,2 UBA/ettaro/anno determinerebbe ina UBA/Ha/anno alcuni territori un eccessivo sfruttamento dei pascoli ed una non sostenibilità ambientale (come dimostrato da studi sulle praterie dell'Appennino da parte dell'Università di Camerino), è necessario fissare un carico, in termini di UBA/Ha/anno, inferiore a quello individuato dal medesimo decreto, per tutti i pascoli posti ad altitudine superiore o uguale a m. 600 s.l.m, ciò fermo restando che il carico deve essere comunque adeguato alla conservazione del prato permanente e l'attività deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti, stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle Direttive (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE.

Ci si avvale quindi della possibilità di cui al DM n. 660087 sopra richiamato, dandone comunicazione all'Autorità di gestione nazionale e ad AGEA Coordinamento come stabilito del DM stesso.

Pertanto, visto quanto stabilito dalla disciplina vigente che, in alcune aree della Regione, individua prescrizioni per la limitazione del pascolamento dei terreni in determinati periodi dell'anno per evitare il degrado degli stessi e considerando i risultati degli studi effettuati dall'Università di Camerino sul carico UBA/Ha con i valori di carico (espressi in UBA ettaro) calcolati per una stagione di alpeggio di circa 120 giorni (cioè da inizio Giugno a inizio Ottobre) con la necessita quindi per periodi di alpeggio più brevi o più lunghi di proporzionare il carico medio e rapportarlo ad un periodo di dodici mesi, è pertanto opportuno prevedere:

- ✓ per tutti i pascoli posti ad altitudine superiore o uguale a 600 m.s.l.m., un carico minimo UBA/Ha/anno pari a 0,1 (medio annuo);
- ✓ per tutti i pascoli posti ad altitudine inferiore a 600 m.s.l.m., un carico minimo UBA/Ha/anno pari a 0,2 (medio annuo).

Fermo restando che il carico deve comunque essere adeguato alla conservazione del prato permanente e l'attività deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti, stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle Direttive (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE.

Esito dell'istruttoria

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto deliberativo.





Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento Sergio Urbinati

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente della Direzione Lorenzo Bisogni

Documento informatico firmato digitalmente





PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento Raimondo Orsetti

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

